1

DEMOCRAZIA CRISTIANA

LO STATUTO

★

IL REGOLAMENTO PER I COMITATI PROVINCIALI

★

IL REGOLAMENTO PER LE SEZIONI

1945
A CURA DELLA DIREZIONE CENTRALE
ROMA, PIAZZA DEL GESÙ, 46

LO STATUTO

ART. 1. — E' costituito in Italia il Partito della Democrazia Cristiana, al fine di attuare un programma politico di libertà e di giustizia sociale ispirato ai principii cristiani.

ART. 2. — Possono essere iscritti al Partito coloro che, compiuti gli anni 18, ne accettano il programma e la disciplina.

ART. 3. — Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Sezione del Comune in cui il richiedente risiede, e su di esse delibera la Direzione della Sezione.

La Direzione del Partito può rivedere le ammissioni deliberate dalle Sezioni e riservare a sè la decisione su la ammissione al Partito di determinate categorie di persone.

ART. 4. — Il Partito ha sede in Roma ed è costituito da sezioni comunali.

La Sezione rappresenta il numero degli iscritti.

Possono essere costituite sottosezioni rionali o frazionali. Nei Comuni ove lo consiglino particolari condizioni locali o dove sia richiesta da necessità di funzionamento potrà essere decisa dalla Direzione del Partito la costituzione di sezioni rionali o frazionali autonome. La stessa Direzione emanerà a termini dell'art. 11 del presente Statuto, le norme regolamentari per la costituzione, i compiti e il coordinamento dell'attività organizzativa delle sezioni di uno stesso Comune e per lo studio e la trattazione dei problemi di carattere generale. Dove non è costituita una Sezione può essere nominato un corrispondente. In seno alla Sezione possono essere costituiti gruppi femminili e gruppi giovanili di studio e di propaganda.

ART. 5. — Al fine di promuovere e coordinare l'attività del Partito nell'ambito della provincia sarà costituito un Comitato Provinciale.

ART. 6. — In attesa della costituzione dell'Ente Regione, sarà costituito un Comitato Regionale col compito di studiare e promuovere la soluzione dei problemi economici, sociali e politico-amministrativi interessanti ogni singola regione.

Ove la Direzione del Partito lo ritenga opportuno, sentito il parere dei Comitati Provinciali e del Consiglio Nazionale, potranno essere deferiti al Comitato Regionale anche compiti di carattere organizzativo.

ART. 7. — Gli organi della Sezione Comunale sono:

a) l'Assemblea;
b) la Direzione Sezionale;
c) il Segretario o la Giunta.

ART. 8. — L'Assemblea della Sezione Comunale è costituita dai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento della tessera. La Direzione Sezionale è composta da consiglieri eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a tre membri, tra i quali il Segretario. Ove la Direzione lo ritenga opportuno potrà essere nominata fra i suoi componenti una Giunta Esecutiva di tre o più membri comprendente il Segretario.

ART. 9. — Il Comitato Provinciale è eletto dai Delegati delle Sezioni Comunali.

L'Assemblea dei Delegati stabilisce il numero dei componenti il Comitato, i quali eleggeranno una Giunta esecutiva non inferiore a tre membri, tra cui il Segretario.

ART. 10. — Il Comitato Regionale è costituito dai Segretari dei Comitati Provinciali.

Il Comitato Regionale istituirà una Segreteria Regionale fissandone la sede, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 11. — Un regolamento approvato dalla Direzione del Partito stabilirà le norme della costituzione, dei compiti e dei rapporti delle Sezioni e dei Comitati provinciali.

Art. 12. — Gli organi nazionali del Partito sono:

a) il Congresso;

b) il Consiglio Nazionale;

c) la Direzione;

d) il Segretario Politico.

Art. 13. — Al Congresso hanno diritto di partecipare i Delegati delle Sezioni. E' ammesso il cumulo delle deleghe solo se provenienti da Sezioni della stessa Provincia a cui appartiene la Sezione che il Delegato rappresenta e salvo le limitazioni eventualmente stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art. 14. — La Direzione del Partito è composta dal Segretario Politico, dal Vice Segretario Politico e da 4 membri tutti eletti nel proprio seno dal Consiglio Nazionale, e dal Direttore del giornale ufficiale del Partito.

Art. 15. — Il Consiglio Nazionale delibera sull'attuazione degli indirizzi generali, stabilisce la data, il programma ed il regolamento del Congresso, decide sulle vertenze che possono sorgere tra la Direzione del Partito ed il gruppo parlamentare, e gli organi della stampa aderente al Partito, e sulla esclusione dei soci per ragioni di atteggiamento politico.

Delibera sui rapporti con le Organizzazioni Nazionali professionali ed economiche. Nomina il Direttore dell'Organo ufficiale del Partito.

Art. 16. — Il Consiglio Nazionale è composto:

1) da 24 Consiglieri eletti dal Congresso;

2) da 7 membri scelti dallo stesso Consiglio Nazionale fra gli esponenti designati da organizzazioni professionali economiche e culturali, ispirate a principii cristiani. I designati devono essere iscritti al Partito;

3) da 5 delegati del gruppo parlamentare del Partito, scelti dal gruppo stesso fra i propri membri.

Art. 17. — La Direzione del Partito nella linea delle direttive segnate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale delibera sulle proposte di candidatura politica fatte dai Comitati Provinciali; promuove, coordina e dirige l'organizzazione nazionale del Partito, il servizio stampa e propaganda, i convegni regionali e locali, sovraintende alla amministrazione del Partito e delibera su quanto non è espressamente demandato al Consiglio Nazionale.

Art. 18. — Il Congresso si aduna una volta all'anno in via ordinaria, e straordinaria su decisione della Direzione del Partito o su richiesta del Consiglio Nazionale.

Esso, nell'ambito delle linee programmatiche, delibera sull'indirizzo generale politico, tattico ed organizzativo del Partito ed elegge i componenti del Consiglio Nazionale di cui al n. 1 dell'art. 16.

Art. 19. — Il Segretario Politico esegue le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione del Partito, provvede all'organizzazione generale, cura la propaganda, dirige gli uffici amministrativo e contabile e redige il verbale delle adunanze del Consiglio, i comunicati ufficiali e firma la corrispondenza.

Il Segretario Politico si mantiene in rapporto e promuoverà gli opportuni contatti con le associazioni e gli istituti che abbiano finalità politiche corrispondenti al programma del Partito e col gruppo parlamentare del Partito.

Art. 20. — Il Consiglio Nazionale può promuovere il referendum delle Sezioni su determinate questioni, fissandone le modalità.

ART. 21. — Nei consigli direttivi delle Sezioni Comunali, dei Comitati Provinciali e del Consiglio Nazionale trova applicazione il rispetto delle minoranze.

Disposizioni transitorie.

In attesa dell'elezione del Consiglio Nazionale in base al presente Statuto, da farsi dal primo Congresso Nazionale del Partito, il Consiglio Nazionale viene costituito come segue:

— 24 consiglieri, di cui 16 saranno eletti col sistema maggioritario dal Convegno Interregionale;

— 8 membri saranno designati dai Comitati Provinciali delle Regioni dell'Alta Italia;

— 7 membri scelti dal Consiglio Nazionale che risulterà eletto dal Convegno, fra gli esponenti di organizzazioni professionali economiche e culturali ispirate a principi cristiani;

— 5 ex Deputati dell'ultima legislatura eletta a suffragio universale aderenti alla Democrazia Cristiana.

Faranno parte di diritto del Consiglio Nazionale i Ministri e Sottosegretari in carica.

Regolamento per i Comitati Provinciali

ART. 1. — In ogni Capoluogo di Provincia avrà sede il Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana, nominato dai rappresentanti delle Sezioni Comunali della Provincia, ogni anno, entro due mesi dalla data del Congresso Nazionale.

ART. 2. — Il Comitato Provinciale è formato da un numero di membri non minore di sette nè maggiore di ventuno.

All'uopo le Sezioni del Partito saranno invitate all'Assemblea provinciale da un incaricato della Direzione del Partito, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Ciascuna Sezione parteciperà alla Assemblea con propri Delegati, secondo il disposto dell'art. 9 dello Statuto del Partito. L'Assemblea dei Delegati stabilirà il numero dei membri del Comitato, e quindi si procederà alla votazione con scheda limitata, dando un quinto di nomi alla minoranza.

Nelle Provincie ove esiste il Gruppo Consiliare provinciale del Partito, faranno parte del Comitato Provinciale tre o cinque Consiglieri Provinciali. Essi saranno eletti ogni anno dagli stessi Consiglieri Provinciali a maggioranza di voti.

ART. 3. — Il Comitato così eletto sceglierà nel proprio seno una Giunta Esecutiva di tre o cinque membri, fra i quali il Segretario, e, ove l'Assemblea lo creda, anche il Presidente, per la parte direttiva ed esecutiva della organizzazione Provinciale.

ART. 4. — L'Assemblea dei delegati stabilirà inoltre i mezzi economici per le spese di propaganda e determinerà i rapporti del Comitato Provinciale con le Sezioni del Partito, con i Gruppi Consiliari e con le Associazioni aderenti che esistono nella Provincia.

ART. 5. — Per la migliore organizzazione del Partito il Comitato Provinciale promuoverà intese collegiali fra le Sezioni e costituirà, ove sarà reputato opportuno, Comitati o Commissioni collegiali o intercollegiali, di circondario, mandamento, ecc.

ART. 6. — Spetta al Comitato Provinciale coordinare l'azione elettorale delle Sezioni fra di loro: studiare i programmi elettorali in riferimento alle condizioni locali della Provincia, promuovere le manifestazioni collettive più importanti, essere tramite fra le Sezioni e il Segretario politico per l'attuazione dei deliberati della Direzione del Partito.

ART. 7. — Il Comitato Provinciale promuove la costituzione delle Sezioni Comunali, ove non esistono, nomina i corrispondenti comunali, ove non sia possibile costituire le Sezioni stesse, segnala gli inconvenienti pratici alla Segreteria Politica e provvede con ogni mezzo perchè si osservino praticamente le direttive del Partito.

Le Giunte Esecutive dei Comitati Provinciali debbono curare il coordinamento e lo sviluppo della stampa dipendente e aderente al Partito e la formazione e il coordinamento dei gruppi giovanili di studio e propaganda.

ART. 8. — Se le Giunte Esecutive dei Comitati Provinciali non funzioneranno o non provvederanno ad eseguire gli ordini della Direzione del Partito, un delegato della Segreteria Politica convocherà il Comitato Provinciale per i provvedimenti.

Nel caso che ciò non approdi, la Direzione del Partito procederà allo scioglimento del Comitato ed alla nomina di una Commissione provvisoria, per la convocazione dell'Assemblea dei delegati delle Sezioni.

ART. 9. — I Direttori dei giornali quotidiani (o, in mancanza, dei settimanali aderenti) se non fanno parte dei Comitati Provinciali hanno il diritto di partecipare alle sedute con voto consultivo.

ART. 10. — E' data facoltà ai Comitati Provinciali di determinare un contributo speciale a carico delle Sezioni (oltre la quota parte della tessera per ogni singolo socio) per il funzionamento dell'ufficio della propaganda provinciale. Tale contributo dovrà essere fissato dal Comitato in assemblea generale a maggioranza dei voti.

ART. 11. — In via transitoria funzioneranno le Commissioni od i Comitati provinciali provvisori.

E' in facoltà però del Segretario politico di convocare l'assemblea provinciale per la elezione del Comitato Provinciale.

ART. 12. — Fino alla convocazione del Congresso Nazionale, l'elezione del Comitato Provinciale avverrà col sistema maggioritario e fino alla costituzione del gruppo consiliare non si farà luogo alla rappresentanza prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

Regolamento per le Sezioni

ART. 1. — Le sezioni sono comunali e sono composte di non meno di cinque soci.

ART. 2. — Le domande d'iscrizione devono essere presentate alla Sezione del comune in cui il richiedente risiede.

Alla Sezione di un comune possono iscriversi anche quelli dei comuni vicini fino a che non venga costituita la propria sezione comunale.

ART. 3. — Chiunque cambia residenza deve fare richiesta del passaggio d'iscrizione. La Direzione della Sezione accettante ha il diritto di controllare la iscrizione e di pronunciarsi su di essa.

ART. 4. — Nessuno può essere eletto alle cariche sezionali, se non sia iscritto alla propria Sezione; può la Giunta Esecutiva del Comitato Provinciale consentire, in via di eccezione, che possa assumere la carica di segretario di Sezione chi abita in un comune diverso, purchè della stessa

provincia; in tal caso l'eletto durante il tempo che resta in carica deve rinunciare a far parte della Sezione del comune in cui risiede.

Art. 5. — L'accettazione e l'esclusione dei soci è fatta dalla direzione della Sezione, salvo il disposto degli art. 3 e 15 dello statuto.

Art. 6. — Presso ogni Sezione che abbia più di 100 soci deve essere costituita una commissione consultiva per l'accettazione dei soci, e per la revisione annuale dei tesserati. Tale commissione può essere coadiuvata da commissioni per rioni, sestieri o frazioni o borghi o gruppi specializzati. La Commissione deve essere sempre sentita per i casi di espulsione per indegnità morale ed ha anche il diritto in sede di revisione di proporre la espulsione per cause morali.

Art. 7. — L'ammissione e l'espulsione dei tesserati è decisa a maggioranza assoluta dei voti della direzione delle Sezioni comunali.

Nel caso che l'espulsione sia motivata da mancanza di disciplina durante le lotte elettorali amministrative o politiche, se ne deve dare conto all'assemblea della Sezione.

L'espulsione per causa di atteggiamento politico è di competenza della Direzione del Partito, sentiti gli organi locali.

Art. 8. — Contro la espulsione per ragioni disciplinari è dato diritto all'interessato di far rivedere la decisione della direzione alla Giunta Esecutiva del rispettivo Comitato Provinciale.

Art. 9. — Quando è proposta la espulsione di membri della Direzione sezionale o del Comitato provinciale la competenza è rispettivamente della Giunta Esecutiva provinciale e del Comitato provinciale. Per revisione è ammesso il ricorso alla Direzione del Partito.

Art. 10. — Nelle sezioni che contano iscritte dieci donne sarà costituito il « Gruppo femminile », col compito di preparare la donna alla vita pubblica ed ai lavori di organizzazione e di propaganda, e di studiare i problemi della donna per le soluzioni legislative.

Art. 11. — In seno alle Sezioni e sotto la responsabilità delle direzioni sezionali, potranno essere costituiti « gruppi giovanili di studio e propaganda », con i seguenti compiti:

a) di studio e di osservazione della vita politica nelle sue molteplici manifestazioni, con particolare riferimento ai problemi locali;

b) di studio e di volgarizzazione del programma della Democrazia Cristiana;

c) di cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni del Partito;

d) di promuovere attività assistenziali, sportive, ricreative.

Le direzioni sezionali delegheranno un proprio membro, ed eventualmente anche un socio non facente parte della Direzione, a seguire l'attività del gruppo, avvalendosi, ove verrà reputato utile, della collaborazione degli elementi giovanili più qualificati.

Art. 12. — Ad ogni socio viene rilasciata la tessera del Partito.

Art 13. — La quota sociale è di L. 20 all'anno, delle quali: L. 8 saranno trattenute dalla Sezione, L. 4 saranno rimesse al Comitato Provinciale e L. 8 alla Direzione del Partito.

Art. 14. — La Sezione, per scopi specifici di propaganda e organizzazione, può stabilire sottoscrizioni e contributi volontari; però non può imporre una quota maggiore di L. 20 all'anno per la iscrizione e la partecipazione alle assemblee generali e alle cariche sociali.

Art. 15. — La Direzione delle Sezioni è nominata ogni anno entro un mese dopo il Congresso Nazionale.

L'Assemblea fissa il numero dei componenti la Direzione e le rispettive cariche.

Art. 16. — L'Assemblea inoltre:

a) delibera sulle questioni poste dalla Direzione del Partito;

b) approva la relazione annuale morale ed economica della direzione della Sezione;

c) approva i programmi specifici amministrativi per il Comune sulla base del programma generale del Partito; delibera sugli atteggiamenti tattici proposti dalla Direzione della Sezione e proclama i candidati al Consiglio comunale;

d) fa le proposte al Comitato Provinciale del Partito (quando è costituito) o altrimenti al Segretario politico del Partito sugli atteggiamenti da prendere nelle elezioni provinciali e politiche e sul programma specifico da svolgere in riferimento alla situazione comunale;

e) delibera sulle proposte dei soci. Le proposte debbono essere prima trasmesse alla Direzione della Sezione;

f) delibera sui temi messi all'ordine del giorno del Congresso Nazionale e procede alla nomina dei delegati della Sezione ai Congressi Nazionali in base all'art. 13 dello Statuto.

Nessun socio può partecipare all'assemblea senza aver ritirato la tessera annuale.

ART. 17. — La Direzione della Sezione attua i deliberati dell'assemblea, studia i programmi speciali amministrativi, propone i candidati comunali da proclamarsi all'assemblea, e la linea tattica da seguire, organizza le manifestazioni pubbliche, promuove conferenze e riunioni, stabilisce i rapporti con altre associazioni ed organizzazioni locali che aderiscono al Partito o che hanno con esso affinità o che corrispondono nel loro campo specifico alle finalità programmatiche del Partito.

ART. 18. — Il Segretario redige i verbali, cura la corrispondenza e la contabilità, dirige l'ufficio e la propaganda.

La Direzione della Sezione stabilirà la indennità di competenza del Segretario.

ART. 19. — Le sezioni che abbiano più di 500 tesserati sono facoltizzate a tenere le assemblee per delegati, uno per ogni 50 soci, per deliberare in tutti i casi tranne i seguenti:

a) quando si dovrà procedere alla nomina dei delegati stessi;

b) quando si dovrà procedere alla nomina dei delegati alle assemblee provinciali o al Congresso nazionale;

c) quando si dovrà procedere alla nomina della Direzione della Sezione. Tali nomine dovranno sempre farsi con voto personale.

ART. 20. — Le Direzioni delle Sezioni che per oltre due mesi non si riuniscono o non provvedono agli ordini che daranno le Giunte Esecutive dei Comitati Provinciali, potranno dalle stesse Giunte Esecutive essere sospese dal funzionamento, con la nomina di un delegato provvisorio, salvo i provvedimenti della Direzione del Partito.

Disposizioni transitorie.

ART. 1. — In via transitoria e fino alla costituzione della Sezione funzionerà un Comitato promotore od un incaricato, nominato direttamente dal Segretario politico ovvero dalla Commissione provinciale provvisoria all'uopo delegata.

ART. 2. — Per i comuni che possiedono un numero d'iscritti superiore a 1000, raggruppati in sottosezioni, si potrà procedere alla prima elezione della Direzione sezionale per delegati eletti con voto personale dalle sottosezioni in ragione di un delegato per ogni 50 iscritti.

La elezione dovrà essere ratificata dalla Direzione del Partito, sentito il Comitato Provinciale.